

**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1209 DELLA COMMISSIONE**  
**del 27 agosto 2018**  
**relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 57, paragrafo 4, e l'articolo 58, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio <sup>(2)</sup>, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.
- (2) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci.
- (3) In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento dovrebbero essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.
- (4) È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, in conformità alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013. Tale periodo dovrebbe essere fissato a tre mesi.
- (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella.

*Articolo 2*

Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013.

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

<sup>(1)</sup> GUL 269 del 10.10.2013, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GUL 256 del 7.9.1987, pag. 1).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 agosto 2018

*Per la Commissione,  
a nome del presidente  
Stephen QUEST  
Direttore generale  
Direzione generale della Fiscalità e unione doganale*

---

## ALLEGATO

Descrizione delle merci	Classificazione (codice NC)	Motivazioni
(1)	(2)	(3)
<p>Calzatura (cosiddetta «scarpetta da danza») che copre il piede ma non il polpaccio, con tomaia aperta.</p> <p>La calzatura è composta da un pezzo unico di materia tessile cucito alla suola e al tallone ed è provvista di una fodera tessile. Sulla suola sono cuciti due pezzi di cuoio, uno sotto l'avampiede e l'altro sotto il tallone.</p> <p>La parte anteriore della suola in materia tessile è arricciata per creare la forma arrotondata per le dita.</p> <p>La parte tessile della suola fra i due pezzi di cuoio è arricciata ed elasticizzata mediante un elastico cucito all'interno della calzatura, che serve a stringere la suola fra le dita e il tallone durante la danza.</p> <p>La calzatura è munita di due pezzi di schiuma alveolata rivestita di materia tessile cuciti all'interno, sopra i pezzi di cuoio, che sono lievemente più larghi del cuoio ma più stretti della suola a contatto con il suolo durante l'uso della calzatura.</p> <p>L'apertura della calzatura può essere stretta mediante un laccio elastico.</p> <p>Al fine di fissare saldamente la calzatura al piede, al quartiere sono fissati due elastici.</p> <p>Quando la calzatura è usata (calzata stando in piedi sul suolo) la parte di essa che non copre i lati e il collo del piede e che si trova a contatto con il suolo consiste in circa il 33 % di cuoio e circa il 67 % di materie tessili.</p> <p>Cfr. immagini (*).</p>	6405 20 99	<p>La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, dalla nota 4 del capitolo 64, nonché dal testo dei codici NC 6405, 6405 20 e 6405 20 99.</p> <p>L'articolo non è escluso dal capitolo 64 in virtù della nota 1 b) del medesimo capitolo in quanto ha parti della suola esterna cucite. Inoltre, la parte frontale arricciata crea una suola arrotondata relativamente rigida per le dita.</p> <p>Poiché il materiale della parte superiore costituisce anche parte della suola, al fine di identificare la demarcazione fra la tomaia e la suola, quest'ultima è ritenuta essere la parte della calzatura che non copre i lati e il collo del piede [cfr. anche l'identificazione della tomaia nelle note esplicative del sistema armonizzato (NESA) relative al capitolo 64, considerazioni generali, D)].</p> <p>Il materiale costitutivo della suola esterna è la materia tessile, in quanto possiede la maggior superficie esterna a contatto con il suolo quando la calzatura è usata (calzata stando in piedi sul suolo) ai sensi della nota 4 del capitolo 64 [cfr. anche le note esplicative del sistema armonizzato (NESA) relative al capitolo 64, considerazioni generali, C)].</p> <p>L'articolo va pertanto classificato nel codice NC 6405 20 99 come «altre calzature con tomaie e soles esterne di materie tessili».</p>

(\*) Le immagini sono fornite a scopo puramente informativo.

